

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2688

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa della senatrice BRUNO GANERI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1997**

—————

Istituzione della provincia del Tirreno Cosentino

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La superficie della provincia di Cosenza è di 6.649,68 chilometri quadrati, decisamente superiore a quella di Catanzaro, di Crotona e di Vibo Valentia e più del doppio di quella di Reggio Calabria.

Nella superficie della provincia di Cosenza sono compresi ben 155 comuni, molti dei quali, ubicati sul Tirreno Cosentino, appartengono ad un contesto morfologico, socio-economico e persino meteorologico diverso.

Al di là delle ragioni specifiche che inducono alla formulazione di un disegno di legge per la costituzione di una provincia del Tirreno Cosentino con capoluogo Paola, si vuole sottolineare l'importanza di un maggiore decentramento amministrativo degli enti locali e negli enti locali.

Una maggiore e più netta separazione di competenze consentirebbe un'autonomia di azione amministrativa ed economica più efficace, che apporterebbe indubbi giovamenti al territorio.

Un decentramento maggiore è, in realtà, già operativo con alcune istituzioni ed enti sovracomunali, quali le comunità montane, le aziende sanitarie locali (ex unità sanitarie locali), i consorzi, ma è indubbio che una razionalizzazione delle risorse, delle potenzialità e delle competenze di tali soggetti garantirebbe al territorio un vasto raggio di azione amministrativa.

#### *La provincia del Tirreno Cosentino*

La parte del territorio calabrese interessata da questo disegno di legge costeggia il Mar Tirreno da Tortora Lido, a Nord, ai confini con la Basilicata, sino a Campora San Giovanni, a Sud, confinante con la provincia di Catanzaro. L'area interessata è pressochè totalmente marinara, eccetto

quella compresa in alcuni comuni che, seppure per vocazione propendano verso il Tirreno, sono in realtà collocati all'interno.

#### *Le potenzialità economiche*

La nuova provincia potrebbe dare nuovo impulso allo sviluppo potenziando innanzitutto il settore turistico e rivitalizzando quello termale e quello agricolo.

Il turismo nella zona del Tirreno Cosentino non ha mai assunto un rilievo adeguato in piani e programmi non solo nazionali, ma neppure regionali. Le trasparenti acque del mare calabrese, le splendide spiagge del litorale con gli incantevoli isolotti e scogli, gli affascinanti fondali, le verdi colline che degradano verso il mare, le enormi e ancora poco apprezzate qualità e potenzialità termali di Guardia Piemontese Terme non sono che alcuni degli aspetti naturalistici che un turismo potenziato e meglio organizzato potrebbe «sfruttare», nel senso più nobile del termine.

Il tutto crea, inoltre, le condizioni per poter parlare di un contesto non solo naturalistico, ma anche socio-economico decisamente diverso dall'entroterra calabrese, e cosentino in particolare.

Le particolari colture della zona, caratteristica e unica quella della «spergia», tipica ed apprezzata quella del cedro, il trattamento dei fichi secchi e dei pomodori testimoniano un'agricoltura che, se incentivata, garantirebbe sostentamento a diversi piccoli proprietari terrieri, ormai propensi all'abbandono degli agri.

Analogo discorso va fatto per le poche famiglie ancora dedite alla pastorizia ed alla pesca; quest'ultima ormai praticata quasi totalmente per diletto e non più intesa come forma di sostentamento.

Il Tirreno Cosentino e l'immediato entroterra hanno nelle loro dotazioni naturali tutte le potenzialità per un'autonomia economica che ora è soltanto in embrione: turismo marittimo e religioso, agricoltura e pastorizia, pesca ed artigianato.

#### *Le peculiarità della provincia del Tirreno Cosentino*

Fra i comuni che sono compresi nella costituenda provincia uno in particolare presenta storia e caratteristiche etniche diverse: Guardia Piemontese Terme. Il paese ed, in particolare, il suo centro storico ricordano episodi legati al popolo dei Valdesi che lì risiedettero e di cui numerose testimonianze sono ancora presenti.

Ma Guardia Piemontese, con il suo scoglio della Regina, è anche il confine naturale del Parco Marino della Riviera dei Cedri, il cui *iter* istitutivo è ormai alla fase conclusiva. Il suddetto Parco consentirà la preservazione e la tutela di un ambiente che la speculazione edilizia, *in primis*, ed una crescita innaturale e sproporzionata dei centri urbani costieri nonché un dissennato uso delle attrezzature da pesca hanno per anni, o meglio per decenni, minacciato nella sua integrità e nella sua spettacolarità.

Il Parco Marino della Riviera dei Cedri consentirà, pertanto, uno sviluppo turistico più razionale ed allo stesso tempo più redditizio.

Tutta l'area interessata dal presente disegno di legge trova un suo fulcro culturale-religioso-artistico in Paola, con il suo Santuario dedicato a San Francesco che nel centro tirrenico cosentino è nato, vissuto ed ha operato.

Ogni anno un flusso pellegrinale di migliaia di persone visita il Santuario costruito dallo stesso Santo e dai suoi primi seguaci:

all'interno dello stesso sono custodite alcune reliquie religiose di San Francesco ed una comunità di frati vive lì dal 1400.

#### *Paola*

La cittadina è il centro naturale del Tirreno Cosentino. Già sede di tribunale, pretura, ospedale, ufficio del registro, azienda sanitaria locale, e via di seguito, la cittadina è il naturale sbocco amministrativo per i paesi ed i centri del circondario.

Paola con il suo mare dista da Cosenza solo venti minuti di treno ed è perciò il naturale sbocco turistico di tutto l'entroterra cosentino.

Nodo ferroviario di rilevanza nazionale, sede di tutte le scuole di ogni ordine e grado, Paola punta per il suo sviluppo immediato e futuro anche sull'appena restaurato complesso architettonico dell'antico convento di Sant'Agostino. È questo ora un centro polifunzionale sul quale, non solo diverse istituzioni ed associazioni culturali stanno investendo per il loro rilancio, ma anche l'Università degli studi della Calabria, la Soprintendenza dei beni culturali e ambientali e il Conservatorio di musica intendono usufruire delle enormi potenzialità della struttura.

#### *Conclusioni*

L'istituzione della provincia del Tirreno Cosentino, con capoluogo Paola, può significare per l'intera zona interessata una *chance* di sviluppo che l'eterogeneità del territorio, le potenzialità economiche e sociali, le peculiarità naturalistiche richiedono.

Paola di questa area è il centro naturale e per alcuni comuni che distano da Cosenza oltre 100 chilometri sarebbe un capoluogo logisticamente più valido, naturalmente a tutti più congeniale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituita la provincia del Tirreno Cosentino, con capoluogo Paola, nell'ambito della Regione Calabria.

2. La provincia del Tirreno Cosentino è costituita dai seguenti comuni: Acquappesa, Aiello Calabro, Aieta, Amantea, Belmonte Calabro, Belvedere Marittimo, Bonifati, Buonvicino, Cetraro, Cleto, Diamante, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Fuscaldo, Grisolia, Guardia Piemontese Terme, Lago, Longobardi, Maierà, Orsomarso, Paola, Praia a Mare, Sangineto, San Lucido, San Nicola Arcella, San Pietro in Amantea, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Scalea, Serra d'Aiello, Tortora, Verbitaro.

### Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno nomina un commissario straordinario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

2. Il concerto del commissario è necessario per tutti gli adempimenti di cui all'articolo 3.

### Art. 3.

1. Entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la provincia di Cosenza procede alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche del personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle

conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposita deliberazione, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Tutte le procedure relative agli adempimenti connessi all'istituzione della nuova provincia devono essere improrogabilmente completate prima delle elezioni dei consigli delle province interessate, che hanno luogo nel primo turno generale delle consultazioni amministrative successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero della scadenza del termine di cui al comma 1, fatta salva l'ipotesi dell'eventuale anticipato rinnovo del consiglio provinciale di Cosenza.

3. Fino alla data delle elezioni gli organi della provincia di Cosenza continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione.

#### Art. 4.

1. Entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle due province, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

2. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle attuali circoscrizioni giudiziarie e finanziarie per porle in armonia con il nuovo ordinamento territoriale delle province interessate.

#### Art. 5.

1. Ciascuna amministrazione dello Stato provvede, anche in relazione alle disponibilità di bilancio, a istituire nella nuova provincia i propri uffici periferici al fine di garantire l'efficienza amministrativa.

#### Art. 6.

1. Tutti gli affari amministrativi che alla data di elezione degli organi della nuova

provincia risulteranno in corso presso le preesistenti prefetture ed altri organi provinciali ed uffici, relativi a cittadini ed enti che abbiano sede nei comuni di cui all'articolo 1, saranno trasmessi ai rispettivi uffici ed organi della nuova provincia.

#### Art. 7.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla nuova provincia per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alla amministrazione provinciale di Cosenza in via provvisoria, la quota parte da attribuirsi al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alle due popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi sarà provveduto alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio della provincia di Cosenza, dei fondi di spettanza della nuova provincia.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6 miliardi, in ragione di 2 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1997-1999, utilizzando par-

zialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

